

Accoglimento parziale del 02/05/2017
RG n. 524/2016



TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Lavoro

Il Giudice, dott. dott. Antonio Gesumunno, nella causa di lavoro n. 524 /2016
promossa da

da

G A
(Avv. ZANARELLO EMANUELE)

Contro

RENI TRASPORTI CELERI SRL
(Avv. BALBI FRANCO)

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 23/09/2016 osserva
quanto segue

Ritenuto che il rifiuto reiterato della ricorrente di effettuare viaggi nelle giornate di
sabato e di domenica non appare giustificato da occasionali e concomitanti
impegni personali ma da un atteggiamento di contrasto con l'azienda sulla
esigibilità di prestazioni in quelle giornate da parte di lavoratori che non avevano
aderito alle contrattazioni aziendali aventi per oggetto la determinazione
dell'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 11 bis del C.C.N.L. applicato
dall'azienda;

ritenuto infatti che dalle prove testimoniali assunte non risulta che il ricorrente
abbia mai giustificato il proprio rifiuto della prestazione nella giornata di sabato e
domenica con specifici e concomitanti impegni personali o familiari;



Accoglimento parziale del 02/05/2017
RG n. 524/2016

ritenuto che tali condotte hanno una oggettiva rilevanza disciplinare poiché l'applicazione dell'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 11 del C.C.N.L. non preclude sicuramente, in conformità alle variabili esigenze organizzative dell'azienda, di richiedere partenze nelle giornate di sabato e domenica, compatibilmente con il rispetto dei tempi di riposo i limiti fissati per le ore di guida;

ritenuto che dalle difese di parte convenuta, non contestate dalla parte ricorrente, risulta che nei casi oggetto di contestazione disciplinare la partenza richiesta era compatibile con le ore di riposo prescritte ed i limiti di ore di guida;

ritenuto che a fronte di tale oggettiva valenza disciplinare delle condotte addebitate non è stato provato a livello presuntivo ed indiziario un intento discriminatorio o ritorsivo;

ritenuto in particolare, con riferimento all'intento discriminatorio, che il ricorrente non ha dimostrato di avere svolto attività sindacale con ruoli ufficiali di rappresentante sindacale dapprima per la Cgil e poi per Slai Cobas e non ha allegato elementi di natura statistica aventi funzione di corroborare, seppure a livello presuntivo, la tesi secondo la quale il datore di lavoro avrebbe posto in essere un trattamento differenziato e vessatorio nei confronti degli iscritti a tale ultimo sindacato;

ritenuto, per quanto riguarda l'asserito intento ritorsivo, che non si possa parlare di un unico motivo illecito determinante, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte con riferimento alla asserita attività sindacale del ricorrente e dell'oggettivo valore disciplinare della condotta contestata

ritenuto tuttavia che, pur essendo stati provati i fatti contestati sotto il profilo storico e la loro rilevanza disciplinare, non ricorrono gli estremi della giusta causa e quindi deve essere applicata la disciplina sulla tutela indennitaria prevista dal quinto comma dell'articolo 18 legge 300/70;



Accoglimento parziale del 02/05/2017
RG n. 524/2016

ritenuto che dalle dichiarazioni rese dai testi Armani e Bigon, svolgenti mansioni di disponenti e cioè di addetti all'organizzazione di viaggi ed assegnazione del lavoro agli autisti, risulta che l'assegnazione di viaggi nelle giornate di sabato e domenica rientrava nella normale organizzazione dell'attività aziendale;

ritenuto che i medesimi testimoni hanno tuttavia precisato che l'assegnazione dei viaggi del fine settimana veniva fatta applicando un criterio di rotazione ed evitando di chiamare gli autisti che avevano lavorato di più nelle settimane precedenti, compatibilmente con le ore di guida effettuate;

ritenuto che il teste Armani ha precisato che talvolta l'autista interpellato aveva declinato la richiesta e quindi era stato chiamato qualcun altro;

ritenuto che lo stesso teste Armani ha riferito che taluni autisti comunicano preventivamente il proprio impedimento per il fine settimana;

ritenuto che i testi Armani e Bigoni hanno riferito di aver chiesto al ricorrente di fare viaggi anche di sabato e di non averlo più chiamato visto il suo prevedibile rifiuto;

ritenuto pertanto che il rifiuto del viaggio al sabato o domenica non era di per sé considerato come un fatto di estrema gravità;

ritenuto quindi che non ricorrono gli estremi della giusta causa e che quindi il ricorrente ha diritto ad una indennità risarcitoria omnicomprensiva ai sensi dell'articolo 18 quinto comma legge 300/70;

ritenuto che l'indennità deve essere determinata in misura superiore al minimo di legge tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente il quale è stato assunto il 21 gennaio 2009 licenziato il 6 ottobre 2015;

ritenuto che l'indennità può essere equitativamente determinata in 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto tenuto anche conto del fatto che non vi è stata allegazione sulle effettive dimensioni dell'azienda, e della oggettiva valenza disciplinare e reiterazione delle condotte poste in essere dal ricorrente;



Accoglimento parziale del 02/05/2017
RG n. 524/2016

ritenuto che la parte ricorrente ha indicato come retribuzione globale di fatto l'importo di euro 1.796,03 mensili e non vi è stata contestazione sul quantum da parte della società convenuta;

ritenuto che la società convenuta deve essere condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in dispositivo applicando in via analogica i compensi medi previsti dai parametri vigenti per procedimenti cautelari con valore indeterminabile e complessità bassa (fasi di studio, istruttoria, introduttiva, decisionale);

ritenuto che l'accoglimento della domanda subordinata giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo;

PQM

- 1) in parziale accoglimento del ricorso accerta che non sussistano i requisiti della giusta causa di recesso e pertanto, dichiarato risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento comunicato dalla convenuta, condanna quest'ultima a pagare al ricorrente una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 18 mensilità della retribuzione globale di fatto (€ 1.796,03 mensili) oltre agli interessi sulla somma rivalutata dalla presente ordinanza sino al saldo;
- 2) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero in euro 5.535 per compensi oltre Iva cpa e rimborso forfetario 15%, e condanna la società convenuta a rifondere la quota residua;

Verona, 30/04/2017

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

